



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di impresa non più operativa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a) e d) del D.P.R. n. 247/2004: DEVIL BAR S.A.S. DI TANGANELLI STEFANO & C. – REA AN 185357

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

- Richiamati:
 - l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e segg.;
 - la legge n. 580/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;
 - il D.P.R. n. 247//2004 "Regolamento di semplificazione del procedimento di cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese";
 - la Circolare ministeriale n. 3585/C del 14/06/2005;
 - l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del DL 76/2020 conv. L. n. 120/2020;
 - la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - la determina del Conservatore prot. n. 56532 del 17/01/2022;
- Visto il precedente provvedimento del Conservatore prot. n. 2825 del 17/01/2022 con il quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio, avendo verificato le circostanze di cui al comma 1 – lett. a)– art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 "*irreperibilità presso la sede legale*";
- Vista la nota prot. n. 1656 del 11/01/2022 inviata al socio accomandatario Tanganelli Stefano e tenuto conto della mancanza del domicilio digitale dell'impresa;
- Preso atto che dell'avvio del procedimento è stata data contestualmente notizia mediante affissione all'albo camerale per 45 giorni consecutivi, dal 17/01 fino al 3/03/2022;
- Considerato che risulta decorso il termine di 45 giorni dell'affissione all'albo camerale senza che siano state presentate osservazioni da parte di eventuali interessati;
- Verificata la mancanza di beni iscritti in pubblici registri con riferimento alla società;

- Atteso che, dall'esame degli atti, risulta che la procedura è stata effettuata nel rispetto delle norme sopra richiamate e che, ai sensi dell'art. 40 del DL 76/2020, il provvedimento conclusivo del procedimento viene adottato dal Conservatore del registro imprese
- Valutato che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo camerale on line per 30 giorni consecutivi sia idonea a soddisfare l'obbligo di rendere noto agli interessati la fase conclusiva del procedimento, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, coerentemente con l'art. 8 della L. 241/90 e l'art. 32, comma 1, della L. 69/2009

DETERMINA

- la cancellazione dal Registro delle Imprese di Ancona della DEVIL BAR S.A.S. DI TANGANELLI STEFANO & C. – C.F. e numero di iscrizione 02412570422 - ai sensi del D.P.R. n. 247/2004, art. 3 c. 1 lett. a) *“irreperibilità presso la sede legale”*;
- di provvedere entro 8 giorni alla notifica della presente determinazione mediante pubblicazione della medesima nell'apposita sezione dell'Albo on line della Camera di Commercio delle Marche, per trenta giorni consecutivi;
- decorsi ulteriori 15 giorni, di prevedere che il presente provvedimento non opposto, sia iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi del comma 8 del citato articolo 40 del D.L. 76/2000;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese (c/o Tribunale di Ancona) entro quindici giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Marina Romagnoli

**il Conservatore del Registro Imprese
Dott. Fabrizio Schiavoni**

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

GDOC1_F_1200288: DEVIL BAR S.A.S. DI TANGANELLI STEFANO & C. rea AN185357 – 11.2 Registro Imprese

Area 2 - Registro Imprese – Dott. Fabrizio Schiavoni

Dott.ssa Marina Romagnoli – Ufficio Registro Imprese Ancona